

**COMUNE DI SEDINI**  
(PROVINCIA DI SASSARI)

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Esercizio Finanziario 2017

**OGGETTO:** *Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019. Modifica piano assunzioni 2017.*  
***Parere ex articolo 19, comma 8, della L.n.448/2001.***

Il sottoscritto Revisore

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale recante l'oggetto *Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019. Modifica piano assunzioni 2017*, proposta sulla quale è stato richiesto il parere di questo organo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n.296 come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31.5.2010 n.78 convertito in Legge 30.7.2010 n.122, *ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.*

- ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito nella L. n.133/2008) e modificato dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modifiche del D.L. 2.3.2012 n.16) , *E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti , di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.* La predetta percentuale risulta ora superata, da ultimo, da quella di cui al successivo capoverso.

- ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, relativamente agli enti con popolazione compresa fra 1.001 e 9.999 abitanti, fermi restando gli altri limiti in materia assunzionale, il limite di spesa per nuove assunzioni (*turnover*) è pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016 o 75% se rispettosi del parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL. A tale proposito rileva richiamare la disciplina del principio di *cumulo dei resti* di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n.90/2004, convertito in legge n.114/2014, che recita: "... *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle*

*assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ...*".

- ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n.165/2001, comma 2, primo periodo, stabilisce che *“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*.

- a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4, bis del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e ss.mm.ii. per le *assunzioni a tempo determinato*, per le convenzioni ed i co.co.co. (rispetto del tetto del 50% della spesa del 2009), non si applicano più agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislatura vigente. Per tali enti, pertanto, il *tetto di spesa per le assunzioni flessibili*, come chiarito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.2/2015, è *quello della spesa effettuata allo stesso titolo nell'anno 2009*;

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n.81 del 15.06.2015 *Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione*;

VISTA la deliberazione G.C. n.23 del 9.03.2017 avente ad oggetto **“Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019”**,

PRESO ATTO delle modificazioni apportate al predetto Programma nel corso del presente esercizio;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019. Modifica piano assunzioni 2017”** e recante il seguente dispositivo:

“ .....

## DELIBERA

1) di dettare le linee di indirizzo per lo Sviluppo della Programmazione di fabbisogno di personale per il Triennio 2017 – 2019 e del Piano occupazionale 2017/2018 come indicato in premessa;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2017/2019 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2017, come da allegati "A, B" alla presente deliberazione per costituire di essa parte integrante e sostanziale.

3) di dare, altresì, atto che sono state rispettate le disposizioni del pareggio di bilancio come da certificazioni esistenti all'interno del settore Finanze e contabilità e che il Comune di Sedini non risulta essere strutturalmente deficitario o in condizioni di dissesto;

4) di dare atto che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della attuale vigente normativa in tema di Assunzioni a tempo indeterminato e determinato e, in particolare che viene rispettato il limite del 50% dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti e che le assunzioni di personale a tempo indeterminato vengono effettuate nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

5) di dare atto che la spesa necessaria è prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;

6) di dare atto che, comunque, le assunzioni previste nel presente piano occupazionale sono vincolate alle previsioni normative delle leggi finanziarie negli anni interessate alla programmazione.

7) di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU Aziendali ed al Revisore dei Conti,

Stante l'urgenza, con uguale votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Tuel 267/2000.

.....”

ACCERTATO che il Comune di Sedini può procedere ad assunzioni di personale in quanto, relativamente alle assunzioni programmate nell'ambito della proposta di deliberazione sottoposta al presente parere:

- è in regola con gli obblighi di *riduzione delle spese di personale rispetto al tetto del valore medio del triennio 2011/2013* (ai sensi del comma 557 quater, art. 1, della L. n.296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n.90, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014);
- è in regola con gli obblighi di contenimento della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del D.L. n.113/2016, convertito in legge n.160/2016, in ordine ai limiti di spesa per nuove assunzioni nell'ambito del *turnover*, nonché con il cosiddetto *cumulo dei resti* di cui alla normativa prima richiamata;
- la spesa sostenuta nell'anno 2009 per le *assunzioni flessibili*, con esclusione dei cantieri per l'occupazione, ammonta a complessivi euro 60.766,22, importo che costituisce il tetto di spesa per le medesime finalità nell'anno 2017. Dall'istruttoria condotta dagli uffici risulta che la spesa da sostenere per le assunzioni in esame per l'anno 2017 è inferiore a detto tetto;
- rispetta il limite previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.81 del 15/6/2015 del *20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza* alla data del 1/1/2017. Infatti, il 20% di 7

dipendenti in organico alla data odierna determina un tetto per assunzioni a tempo determinato di 1 unità lavorative possibili);

- ha rispettato i vincoli posti dalle norme sul *Patto di Stabilità* per l'anno 2016 e, sulla base delle risultanze contabili, aggiornate alla data odierna, si ritiene rispettato il nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto *Pareggio di Bilancio*, per l'anno 2017. Il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 risulta improntato al rispetto del *Pareggio di Bilancio* per lo stesso esercizio;
- ha attivato la *piattaforma telematica per la certificazione dei crediti* vantati dai privati;
- con delibera G.C. n.86 del 27/12/2016 ha rilevato la mancanza, per l'anno 2017, di *dipendenti in soprannumero o in eccedenza* e tale situazione, alla data odierna, non risulta modificata;
- con delibera G.C. n.36 del 28/04/2017 ha approvato il *Piano 2016/2019 delle Azioni Positive a favore delle pari opportunità*;

ASSUNTA la competenza di questo organo in ordine all'accertamento del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale, di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., alla verifica delle motivazioni eventualmente adottate in presenza di possibili deroghe al predetto principio e delle altre variabili finanziarie rilevanti ai fini dell'atto in esame;

PRESO ATTO dei pareri Favorevoli resi in ordine alla regolarità Tecnico amministrativa e alla regolarità Contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000, dai responsabili dei rispettivi servizi;

Sulla base di quanto sopra,

ACCERTA il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa del personale di cui all'articolo 39 della L.n.449/1997 e ss.mm., nonché degli altri vincoli posti dalla normativa in materia assunzionale;

**Esprime parere favorevole** in ordine alla modifica al *Programmazione triennale fabbisogno personale 2017/2019. Modifica piano assunzioni 2017*, documento che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Sassari, 29 Novembre 2017

II REVISORE UNICO  
(Dott. Pietro Nurra)

